



REGOLAMENTO SUGLI IMPEGNI DI RICERCA E DI DIDATTICA DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO INCARDINATI PRESSO L'UNIVERSITA' TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO

Emanato con D.P. n.43 del 23 novembre 2023

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di definire un quadro di riferimento omogeneo sui doveri accademici dei professori e ricercatori dell'Università Giustino Fortunato e disciplina i criteri e le modalità di assolvimento da parte loro degli impegni di ricerca e di didattica in applicazione e nel rispetto delle disposizioni sul loro stato giuridico di riferimento, nonché degli obiettivi strategici e funzionali dell'Ateneo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. I professori e ricercatori dell'Università Giustino Fortunato svolgono attività di ricerca, di studio e aggiornamento scientifico e attività didattica, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi e di servizio agli studenti, assicurando a questi fini tutto l'impegno richiesto dalle norme in vigore e dalle determinazioni dei competenti organi dell'Ateneo.
2. La disciplina è ispirata ai principi di imparzialità, buona amministrazione, sussidiarietà, e tiene opportunamente conto delle differenze che sussistono nelle metodologie didattiche e di ricerca dei docenti che appartengono alle scienze sperimentali e alle scienze umanistiche, oltre che della diversa condizione dei docenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale.



CAPO II

COMPITI DIDATTICI

Articolo 3

Doveri didattici dei docenti

1. Per attività didattica si intende qualsiasi attività organizzata o prevista dalle strutture didattiche sia in modalità frontale sia in modalità e-learning al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti.
2. I professori di I e II fascia sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, **non meno di 350 ore in regime di tempo pieno**, di cui 120 ore di didattica (pari a 15 CFU) e non meno di 250 ore in regime di tempo definito, di cui 80 ore di didattica (pari a 10 CFU).
3. Ai professori di ruolo di I e II fascia sono attribuiti come ADI (attività didattica istituzionale) uno o più insegnamenti.
4. I ricercatori di ruolo a tempo indeterminato sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, **fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno** e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito (art. 6 co. 3 legge 240/2010). Il regime prescelto deve essere mantenuto per almeno un triennio accademico.
5. I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 240/2010 svolgono attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per un impegno annuo complessivo pari a **350 ore per il regime di tempo pieno** e a 200 ore per il regime di tempo definito.
6. Ciascun responsabile di Corso di studio dovrà comunicare all'ufficio rettorato per ogni docente di ruolo e ricercatore il numero di crediti eccedenti il carico didattico istituzionale, accompagnato da una breve relazione che attesti il regolare adempimento delle attività didattiche (videoregistrazioni, webconference, attività in piattaforma, ricevimenti e assegnazioni tesi di laurea) e la regolare compilazione del registro didattico.
7. Ai ricercatori di ruolo a tempo determinato o indeterminato, affidatari di corsi o moduli curriculari, sono assegnati fino a 15 CFU di carico didattico istituzionale se hanno optato per il tempo pieno e fino a 10 CFU se hanno optato per il tempo definito; ai professori di I e II fascia sono assegnati fino a 15 CFU in regime di tempo pieno e fino a 10 CFU in regime di tempo definito. Agli stessi possono essere affidati, previo



consenso e a titolo retribuito, ulteriori corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica.

8. Se l'insegnamento è di durata inferiore, i professori e i ricercatori sono tenuti ad assumere un altro insegnamento di titolarità appartenente al suo settore scientifico-disciplinare o, con il loro consenso, a un settore affine, anche se in tal modo sono superati i 10 o i 15 cfu, fino alla concorrenza massima di 20 CFU per i ricercatori e professori a tempo pieno e fino a 12 CFU per i ricercatori e professori a tempo definito; i CFU eccedenti i 20 CFU (Tempo Pieno) o i 12 CFU (Tempo Definito) verranno affidati corrispondendo una retribuzione aggiuntiva pari ad € 30,00 per ciascun credito formativo che superi il carico didattico istituzionale, ad esclusione degli insegnamenti a scelta, previa presentazione al Responsabile del Corso di studi della relazione sulla attività svolta, giusta compilazione del Registro informatico delle attività didattiche e attestazione di regolare svolgimento delle attività da parte del Responsabile del corso di studio.

9. L'attività didattica è svolta in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari resi pubblici dalle segreterie delle strutture didattiche all'inizio del semestre, anche mediante diffusione attraverso l'affissione all'albo, l'avviso nelle bacheche, l'inserimento nel sito web delle Facoltà.

10. L'impegno orario di didattica è corrispondente a 8 ore per ciascun credito formativo suddivise in attività didattica erogativa (DE) ed attività didattica interattiva (DI) di cui non meno di 6 ore sono destinate alle attività didattiche in modalità on-line per ogni credito formativo. Al fine di raggiungere il monte ore l'Università organizza anche incontri settimanali presso la sede dell'Ateneo attraverso lo streaming che rientra a far parte del monte ore destinato all'attività didattica erogativa (approfondimenti, lezioni aggiuntive, ecc.) o all'attività didattica interattiva (esercitazioni, workshop ecc.).

11. Gli incontri didattici in sede saranno fruibili dagli studenti residenziali nella aule dell'Ateneo ed in streaming per gli studenti fuori sede attraverso la piattaforma Unifortunato.

Tali incontri, della durata convenzionalmente stabilita di un'ora, possono comprendere:

- a) approfondimenti di lezioni;
- b) esercitazioni, nell'ambito di uno o più moduli didattici;
- c) attività di organizzazione della didattica;
- d) attività di orientamento, tutorato e assistenza agli studenti nel processo di studio e apprendimento;
- e) assistenza nelle attività pratiche e di laboratorio;
- f) verifica del processo di apprendimento durante lo svolgimento dei moduli didattici assegnati e prove di valutazione al termine degli stessi;



g) conduzione di seminari.

12. La modalità didattica e-learning si realizza attraverso l'impegno del docente così ripartito:

- **attività asincrone** (lezioni e-learning, messaggistica, forum, progetti, esercizi collaborativi e verifiche in itinere);

- **attività sincrona** (attività svolte nell'Aula virtuale, come ad esempio, chat, web conference e streaming con gli studenti).

I docenti, nella loro autonomia di insegnamento, devono:

- a) progettare l'intero percorso didattico dell'insegnamento;
- b) stabilire i calendari didattici, la tempistica e ogni altro aspetto inerente alla didattica online;
- c) progettare il materiale didattico da pubblicare in linea per gli studenti (Lezioni e-learning e Unità ipertestuali) e verifica da parte dello staff tecnico della corretta realizzazione in formato digitale;
- d) progettare le comunità virtuali di apprendimento;
- e) gestire le attività e le interazioni della didattica asincrona (forum, mail, ecc...) e sincrona (chat, webconference, ecc);
- f) fornire un valido e presente supporto agli studenti sia nelle attività di auto-apprendimento (Lezioni e-learning e Unità ipertestuali), sia nella attività di apprendimento collaborativo (comunità virtuali di apprendimento);
- g) collaborare strettamente con i e-tutor attraverso un dialogo costante sul monitoraggio dell'apprendimento e sulla verifica delle conoscenze da parte degli studenti.
- h) Indicare il programma di insegnamento;
- i) rispondere, con scadenze prefissate (48 ore), ai quesiti posti dagli studenti;
- j) aggiornare annualmente i contenuti didattici proposti online.

Il docente è tenuto ad aggiornarsi sull'erogazione della didattica online mediante specifici corsi organizzati dall'Ateneo, prima e durante i corsi di insegnamento, nonché è tenuto ad attenersi all'applicazione delle linee guida di Ateneo sulla erogazione della didattica.

La didattica è monitorata mensilmente a cura dei Responsabili di Corso di Studio e dei Gruppi AQ.

Articolo 4

Presenza in sede e reperibilità dei docenti



1. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente e in modo continuativo i compiti didattici, garantendo la propria presenza costante presso la sede universitaria ed esercitando la propria attività presso le strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo nel corso dell'intero anno accademico.
2. Nel periodo in cui tiene i corsi di insegnamento, nel rispetto dell'impegno orario annuo previsto dalla normativa vigente, i professori di I e II fascia nonché i ricercatori responsabili di un corso di insegnamento garantiscono comunque la presenza nell'Ateneo per almeno 12 giorni distinti lavorativi al mese, fatte salve specifiche esigenze della Facoltà, da distribuirsi in 2/3 giorni fissi a settimana.
3. Negli altri periodi, i professori di I e II fascia garantiscono comunque la presenza minima nell'Ateneo, per lo svolgimento degli altri compiti didattici o/e organizzativi come definiti all'art. 3, per almeno 12 giorni distinti lavorativi al mese, se si tratta di un docente a tempo pieno, per almeno 4 giorni distinti lavorativi al mese, se si tratta di un docente a tempo definito, fatta salva la maggior presenza richiesta dalla facoltà.
4. Negli altri periodi, il ricercatore non confermato garantisce comunque la presenza minima nell'Ateneo, per lo svolgimento degli altri compiti didattici o/e organizzativi come definiti all'art. 3, per almeno 12 distinti giorni lavorativi al mese, fatta salva la maggior presenza richiesta dalla facoltà, da distribuirsi in 2/3 giorni fissi a settimana.
5. I ricercatori universitari confermati che non siano responsabili di alcun insegnamento, o che tengano l'insegnamento al di fuori del loro impegno orario istituzionale nonché per gli altri compiti didattici o/e organizzativi come definiti all'art. 3, garantiscono comunque la presenza minima nell'Ateneo per almeno 12 giorni distinti lavorativi al mese, se a tempo pieno, e per almeno 4 giorni distinti lavorativi al mese, qualora abbiano optato per il tempo definito.
6. Per le attività tutoriali, di orientamento e di ricevimento degli studenti, ciascun docente è tenuto comunque a garantire un impegno minimo di 10 ore mensili.
7. Ciascun docente è tenuto a rendere disponibile, all'inizio di ogni semestre, il programma di insegnamento, l'orario di ricevimento degli studenti nonché a garantire l'effettiva reperibilità nell'orario di ufficio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale di Ateneo.
8. Le strutture didattiche interessate provvedono, all'inizio di ogni semestre, a rendere pubblico il calendario degli incontri didattici in streaming, degli esami di profitto e di laurea e il calendario della presenza dei docenti per le attività di ricevimento degli studenti, di orientamento e di tutorato, e a fornire le indicazioni relative alla reperibilità degli stessi, anche mediante diffusione delle relative informazioni attraverso l'affissione all'albo, l'avviso nelle bacheche, l'inserimento nel sito web delle Facoltà.



9. Il docente non può mutare gli orari fissati per i corsi, per gli esami e per il ricevimento degli studenti senza l'autorizzazione della struttura didattica. Ogni ora riservata alla didattica non effettuata dovrà essere recuperata. I docenti che si trovino nella necessità di apportare modifiche all'orario degli incontri didattici, delle esercitazioni in streaming e degli esami di profitto presentano specifica richiesta, con congruo preavviso, al responsabile del Corso di studio interessato che verifichino le ragioni che la giustificano, autorizza o nega, con provvedimento motivato, la modifica del calendario didattico.

10. Ogni variazione rispetto ai calendari relativi alle attività didattiche è portata tempestivamente a conoscenza degli interessati e degli uffici con le medesime modalità con le quali le relative informazioni sono state diffuse.

Articolo 5

Tenuta e aggiornamento del registro informatico dell'attività didattica, dei servizi agli studenti e dei compiti organizzativi

1. Fatti salvi gli altri obblighi previsti dalla legge, dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti didattici dei Corsi di studio, i docenti responsabili degli insegnamenti e delle altre attività formative hanno l'obbligo di tenere il registro informatico in cui deve essere riportata tutta l'attività didattica svolta come compito istituzionale (lezioni, esercitazioni, seminari, orientamento e tutorato, esami di profitto, esami di laurea etc.).

2. E' l'unico documento per tutte le attività svolte dal docente nell'anno accademico, usato per tenere traccia delle attività connesse alla didattica quali, ad esempio, incarichi istituzionali, partecipazioni a commissioni di Ateneo e più in generale partecipazione agli organi di gestione.

3. I Professori e Ricercatori dell'Università sono tenuti ad autocertificare, nell'apposito registro elettronico (a decorrere dall'implementazione del gestionale), lo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti e ad annotare gli argomenti trattati in lezioni frontali, attività seminariali, esercitazioni e altre attività formative e attività integrative, specificandone i giorni e gli orari di svolgimento, unitamente ai giorni e agli orari di effettiva presenza per il ricevimento e la consulenza degli studenti e per la partecipazione alle commissioni d'esame di profitto e a quelle per il conferimento dei titoli di studio. Nel medesimo registro il docente autocertifica altresì l'avvenuto assolvimento delle altre incombenze di orientamento, tutorato e gestionali.



4. L'autocertificazione delle attività svolte dal docente è eseguita tramite l'apposito registro, è consultabile in ogni momento dai Responsabili di Corsi di Studio, dall'Ufficio Didattica, dal Rettore, i quali sono tenuti a mettere in atto le opportune modalità di riscontro dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti, con particolare riguardo alla regolarità delle lezioni e all'osservanza del relativo orario, unitamente alla regolarità degli esami di profitto e di laurea e agli orari di ricevimento. A tale scopo, possono avvalersi di appositi incaricati o di commissioni di loro nomina.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno l'autocertificazione estratta dal registro informatico e firmata digitalmente è trasmessa da ciascun docente al Rettore perché avvii - di concerto con i Responsabili dei Corsi di Studio - la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti e gestionali dei professori e ricercatori, sulla base di quanto autocertificato dal docente attraverso il registro informatico. Le eventuali situazioni di inadempienza danno luogo all'avvio di procedimenti disciplinari.

La corretta compilazione del registro informatico rientra tra i criteri di cui agli artt. 29 e seguenti del presente regolamento.

A seguito della sottoscrizione dell'autocertificazione delle attività didattiche estratte dal registro informatico, quanto dichiarato nel registro digitale assume il valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Ogni docente è personalmente responsabile di quanto dichiarato, secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci.

6. La validazione dei registri è effettuata dal Responsabile del Corso di studi. Per i docenti con contratti stipulati ex art. 23 della Legge n. 240 del 2010 e per i docenti di ruolo affidatari di CFU eccedenti il loro carico didattico di cui all'art. 3 costituisce il presupposto per il pagamento del corrispettivo, al termine dell'anno accademico di riferimento.

7. Conformemente alle indicazioni dell'ANAC - Agenzia Nazionale Anticorruzione e al conseguente Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, nell'ambito dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività didattica da parte dei docenti rientrano le attività volte a prevenire cattive condotte da parte dello stesso personale docente (quali, ad esempio, interferenze degli interessi personali del docente con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di didattica e ricerca, situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento di esami di profitto o in altre funzioni didattiche, anche in veste di componente di commissioni, corretta tenuta del registro delle attività didattiche), nonché la responsabilizzazione da parte dei Responsabili di Corso di Studio, in merito alla vigilanza sui comportamenti dei professori e dei ricercatori.



Articolo 6

Disciplina degli incarichi di insegnamento e degli altri incarichi didattici all'interno dell'Ateneo

1. L'affidamento ai professori di ruolo di I e II fascia di un incarico di insegnamento o di altro incarico didattico nei corsi di studio attivati presso le strutture didattiche dell'Ateneo è da intendersi conferito a titolo gratuito all'interno del monte ore di cui all'art. 3.
2. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica presso altro Ateneo, sulla base di specifica convenzione da stipulare tra i due atenei al fine di conseguire obiettivi di comune interesse, secondo le modalità stabilite con la convenzione stessa.

Articolo 7

Disciplina delle attività e degli obblighi didattici da parte delle Facoltà e delle altre strutture didattiche

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta degli Organi Accademici, sull'attribuzione dei compiti didattici ai docenti, improntando la programmazione a criteri di equità nella distribuzione del carico didattico inteso nella sua più ampia accezione, comprensivo, tra l'altro, oltre che delle attività didattiche in senso stretto e di quelle integrative, delle attività di organizzazione dei Corsi di Studio, di orientamento e di tutorato.
2. Ciascuna struttura didattica dell'Ateneo, in accordo con le strutture amministrative, predispone, prima dell'inizio di ogni periodo didattico, il calendario delle lezioni, il calendario degli esami di profitto e il calendario degli esami di laurea, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo.
3. I calendari indicati dal comma precedente sono resi pubblici e pertanto ogni variazione intervenuta rispetto ai calendari in oggetto è portata tempestivamente a conoscenza degli interessati con le medesime modalità con le quali le relative informazioni sono state diffuse.

Articolo 8

Obbligo di residenza

I professori e i ricercatori in servizio presso l'Ateneo hanno l'obbligo di risiedere stabilmente a Benevento o in località distante non più di 100 chilometri, salvo autorizzazione concessa dal Consiglio di amministrazione a risiedere in altra località, purché si usufruisca di un domicilio a Benevento o in località prossima, conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio.



CAPO III

METODOLOGIA DIDATTICA DELL'E-LEARNING

Articolo 9

Articolazione del materiale didattico

1. Il materiale didattico di ogni insegnamento deve essere erogato attraverso la piattaforma online nell'ambito della programmazione didattica annuale, articolata in Moduli didattici.
2. La programmazione didattica modulare, definita per ogni singolo insegnamento da parte del docente e della sua équipe a monte dell'attività formativa, deve essere funzionale, soprattutto, alla creazione delle Lezioni e-learning e delle Unità ipertestuali.
3. Il modulo didattico costituisce l'unità minima di programmazione, in quanto è finalizzato al perseguimento di un obiettivo formativo specifico e sempre dichiarato. Il modulo corrisponde in termini didattici ad una "Lezione e-learning", mentre in termini tecnici – ai fini dello standard Scorm – corrisponde ad un Learning Object.
4. I temi affrontati all'interno del Modulo e gli obiettivi della didattica, per talune materie, sono anche presentati dal docente tramite brevi filmati pre-registrati comprensivi di audio.
5. La lezione e-learning è un blocco di apprendimento autonomo, coerente, unitario e riusabile che risponde a un singolo determinato obiettivo di apprendimento/insegnamento.

Articolo 10

Tipologie del materiale didattico

1. Costituiscono materiale didattico le seguenti tipologie:
 - a. **Lezioni e-learning.** Sono comprensive di audio e/o video. Le lezioni sono fruite online all'interno della piattaforma, senza che lo studente debba eseguirne il download. Le lezioni sono create/aggiornate/modificate dallo staff tecnico in collaborazione con il docente.Gli stessi contenuti delle lezioni devono, inoltre, essere organizzati in file PDF scaricabili per una fruizione offline e stampabili come ulteriore materiale da studiare. Una Lezione e-learning corrisponde ad una Unità didattica. Il tempo di erogazione di ogni Lezione e-learning è di circa 15/20 minuti. Ogni insegnamento prevede l'erogazione totale di massimo 60 minuti di Lezioni e-learning, organizzate nell'arco del semestre secondo il calendario prestabilito dal docente titolare dell'insegnamento. Le Lezioni e-learning sono erogate in forma multimediale attraverso la piattaforma tecnologica dell'Università corredato da materiale didattico



(test di autovalutazione alla fine di ogni modulo o di ogni unità didattica, materiali di approfondimento, fonti documentarie e bibliografiche, unità ipertestuali);

b. Unità ipertestuali. Sono composte da ipertesti fruibili online che articolano i materiali delle lezioni sia per percorsi logici, sia di apprendimento. Le Unità ipertestuali devono essere strumenti che arricchiscono i materiali delle lezioni attraverso rimandi bibliografici, link correlati, approfondimenti, ecc. Le Unità ipertestuali sono inizialmente create dallo staff tecnico in collaborazione con il docente e possono essere successivamente migliorate da aggiornamenti da parte dei docenti, dei tutor e degli stessi studenti;

c. Esercizi collaborativi. Sono composti dagli elaborati prodotti - sia online sia offline - dai docenti nell'ambito delle attività svolte all'interno delle comunità virtuali di apprendimento. Gli Esercizi collaborativi sono caratterizzati da un lavoro di redazione "incrociato" studente/studente e studente/docente. Gli Esercizi collaborativi, una volta perfezionati, costituiscono risorse tesaurizzabili all'interno dei "Materiali condivisi" dell'Università e possono essere riutilizzati come materiale didattico per i corsi successivi.

Articolo 11

Progettazione del materiale didattico

1. La progettazione del materiale didattico avviene nel rispetto del Piano di Qualità del progetto dell'Ateneo e risponde all'esigenza di fornire all'ambiente didattico la massima identità e coerenza, mediante un rigoroso lavoro di preparazione preliminare che coinvolge:

- la progettazione e realizzazione coerente e strutturata del materiale didattico, delle esercitazioni e degli ambienti virtuali;
- lo stile grafico e il logo che connotano l'ambiente virtuale, il materiale didattico e tutti i documenti relativi alla comunicazione interna ed esterna dell'Università;
- la condivisione (da parte del corpo docente e degli E-tutor) di un medesimo stile di comunicazione.

2. Il materiale didattico, prima di essere erogato, è sottoposto annualmente alla Commissione Didattica per la validazione dei contenuti, della metodologia didattica e dell'usabilità dei moduli in e-learning.

Articolo 12

Certificazione del materiale didattico

1. La certificazione del materiale didattico avviene su un doppio livello di certificazione:

- da parte del docente affidatario del corso;



- da parte di una Commissione di Certificazione, le cui funzioni sono svolte dalla Commissione Didattica, che recepisce l'inserimento in piattaforma di nuovo materiale e-learning prima della trasformazione in Learning Object.

2. Il ruolo, cui è chiamata la Commissione di Certificazione, attiene agli aspetti della ricerca scientifica e della certificazione di qualità del materiale didattico.

Articolo 13

Organizzazione della didattica e calendario delle attività

1. Il calendario delle attività didattiche on-line con i contenuti delle lezioni, delle esercitazioni, dei momenti di autovalutazione e di valutazione del profitto, deve essere prontamente messo a disposizione degli studenti sul portale formativo dell'Università, affinché essi possano pianificare le loro attività on-line.

Articolo 14

Valutazione della didattica da parte degli studenti

1. In ogni momento gli studenti possono formulare suggerimenti sugli aspetti didattici, organizzativi, tecnologici dei corsi nell'apposita bacheca virtuale.

2. Alla fine di ogni semestre al termine di ogni corso, agli studenti viene somministrato da parte dell'ufficio competente, in forma anonima, un questionario di valutazione sulla didattica.

3. I questionari sono elaborati e analizzati dai Gruppi di Riesame e trasmessi al Presidio di Qualità e al Nucleo di Valutazione di Ateneo, che provvede a formulare valutazioni, poi trasmesse agli organi di governo.

4. I risultati dei questionari devono essere utilizzati per migliorare l'attività didattica e contribuire all'adeguamento continuo della qualità del servizio.



CAPO IV

ATTIVITA' DI RICERCA

Articolo 15

Libertà di ricerca

1. L'Università Giustino Fortunato per assicurare livelli di alta qualità della ricerca definisce gli impegni di ricerca dei docenti e dei ricercatori universitari strutturati, a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. L'Ateneo garantisce a tutti i docenti e ricercatori strutturati, a tempo indeterminato o a tempo determinato, la libera scelta dell'oggetto e del metodo di indagine scientifica, nonché condizioni materiali e dotazioni che ne assicurino effettività.

Articolo 16

Standard minimi di produzione scientifica

1. I professori e i ricercatori strutturati hanno l'obbligo di perseguire qualità e continuità nella ricerca scientifica assicurando uno standard di produzione non inferiore a sei lavori (a stampa o accettati per la pubblicazione) in un triennio.
2. L'accertamento dell'avvenuta pubblicazione (o accettazione per la stampa) avviene mediante inserimento, a cura degli interessati, degli elementi identificativi dei lavori nell'anagrafe della ricerca di Ateneo, secondo le indicazioni operative e i format messi a disposizione dagli Uffici. I lavori presentati devono essere in linea con gli standard qualitativi della VQR.



CAPO V

VIOLAZIONE DEI DOVERI

Articolo 17

Sanzioni disciplinari

1. In caso di violazione dei propri doveri, ai professori e ai ricercatori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti sanzioni disciplinari:

a) **La censura.** Essa consiste in una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore; E' inflitta per iscritto esclusivamente dal Rettore, udite le giustificazioni del professore o ricercatore.

b) **La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno.** Essa è applicabile, secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze: 1) grave insubordinazione; 2) abituale mancanza ai doveri di ufficio; 3) abituale irregolarità di condotta; 4) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore; Essa importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata; il professore che sia incorso nella punizione medesima non può per 10 anni solari essere nominato Rettore di Università o Direttore di Istituzione universitaria;

c) **La destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni.** Essa è applicabile alle stesse mancanze di cui alla lettera b) (grave insubordinazione; abituale mancanza ai doveri di ufficio; abituale irregolarità di condotta; atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore), in fattispecie caratterizzate da maggiore gravità.

2. Le sanzioni di cui alla lettera b) e c) del comma 1 sono inflitte dal Consiglio di Amministrazione su conforme parere del Collegio di disciplina di cui al successivo articolo 20.



Articolo 18

Collegio di disciplina

1. E' istituito presso l'Università Telematica Giustino Fortunato il Collegio di disciplina ai sensi dell'art. 10 della legge 240/2010. Al Collegio di disciplina sono attribuite competenze istruttorie e consultive per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori, dei ricercatori universitari e degli studenti. Esso opera secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del contraddittorio.
2. Il collegio è composto da tre Professori Ordinari tutti in regime di tempo pieno, anche esterni all'Ateneo. Il Presidente è eletto dal collegio fra i suoi componenti.
3. I pareri del Collegio hanno carattere vincolante.
4. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di amministrazione e durano in carica due anni.
5. Il Collegio delibera a maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
6. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 19

Procedimento disciplinare

1. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle indicate alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 17 del presente Regolamento, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
2. Il Collegio di disciplina, udito il Rettore, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.
3. Il procedimento si estingue in 180 giorni decorrenti dalla data di avvio dello stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare



funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

4. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.



CAPO VI

Incentivazione

Art. 20

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina altresì l'individuazione e l'attribuzione degli incentivi al personale docente e ricercatore al fine di migliorare la produzione scientifica di docenti e ricercatori e di conseguire un'ottimale attività didattica da parte dei medesimi ed anche per assicurare il regolare funzionamento degli organi accademici.

Art. 21

Tipologie di incentivazioni

1. Le incentivazioni possono riguardare:

- Compensi aggiuntivi una tantum;
- Assegnazione in sede di un posto di lavoro Completo di PC collegato in rete;
- Assegnazione di fondi di ricerca;
- Compartecipazione alle spese per convegni e congressi;
- Compartecipazione alle spese editoriali.

Art. 22

Destinatari

1. Sono ammessi alle incentivazioni coloro che:

- Assumono cariche di coordinamento di Corsi di Studio, di commissioni del sistema di qualità e coloro che partecipano attivamente alle attività amministrative correlate alla didattica e alla ricerca,
- Abbiano una produzione scientifica tale da superare i criteri previsti dall'art. 29, punti b) e c) e 30, punti b) e c).

Sono esclusi dalla partecipazione agli incentivi di cui al presente capo i professori e i ricercatori che, nel biennio di riferimento, siano incorsi in sanzioni disciplinari e che abbiano accumulato nello stesso periodo eventuali assenze superiori al mese, non giustificate da esigenze di servizio.



Art. 23

Procedura di selezione

1. Le procedure di attribuzione avvengono a seguito dell'emanazione di appositi avvisi nei quali sono indicate le tipologie di incentivazioni divise in base all'elencazione di cui al precedente art. 22, le modalità e i termini di presentazione della domanda e relativa documentazione e i criteri di attribuzione dei punteggi per la formulazione della graduatoria.

L'attribuzione dell'incentivo avviene sulla base di una valutazione da parte di apposita commissione effettuata tenendo conto dei meriti accademici e scientifici.

2. L'elenco dei destinatari degli incentivi sarà pubblicato all'albo dell'Università.

Art. 24

Criteri di selezione

1. Per poter accedere agli incentivi i professori e ricercatori devono soddisfare **contestualmente** i seguenti criteri:

con riferimento all'attività gestionale:

- aver partecipato al 100% delle attività gestionali di Ateneo, quali ad esempio le riunioni dei Consigli di Corso di Studio, del Consiglio di Facoltà e/o del Senato Accademico e di tutti gli Organi e Commissioni di Ateneo di cui si è membri, fatte salve le assenze documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie, oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Responsabile del Corso di Studio.

- aver partecipato ad almeno al 100% dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale promossi e indicati dall'Ateneo.

con riferimento all'attività di ricerca e terza missione, soddisfare contestualmente i seguenti criteri:

- aver realizzato almeno sette prodotti nel biennio, computando quelli ricompresi nelle tipologie ammissibili alla valutazione nell'ambito dell'esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (di seguito per brevità VQR) di cui al bando ANVUR più recente, nonché eventuali articoli scientifici di rilevanza internazionale e precisamente:



- almeno quattro nel biennio devono essere costituiti da monografie o pubblicazioni su riviste scientifiche di fascia A per i settori non bibliometrici;
- almeno tre nel biennio o cinque nel triennio devono essere pubblicati su riviste indicizzate su WOS o SCOPUS e appartenente al quartile Q1 di riferimento per i settori bibliometrici;
- consegna, entro il 10 febbraio di ogni anno, della relazione annuale.

- avere una produttività scientifica media superiore a quella richiesta dall'esercizio VQR di cui al bando ANVUR più recente, rapportata al periodo di riferimento con arrotondamento all'intero superiore, computando a tal fine esclusivamente i prodotti delle tipologie ammissibili ai sensi dello stesso esercizio VQR.

Per la verifica del soddisfacimento dei predetti criteri saranno considerati utili esclusivamente i prodotti della ricerca con le caratteristiche sopra indicate che siano stati regolarmente inseriti, entro il termine di richiesta di attribuzione dello scatto, nella Banca dati di Ateneo dei prodotti della ricerca.

- aver ottenuto finanziamenti per progetti di ricerca presentati in risposta a bandi competitivi finanziati con fondi esterni, in cui l'Ateneo è soggetto capofila o partner.

- aver partecipato ad almeno due attività di terza missione per anno accademico, ritenuta computabile da parte della Commissione.



CAPO VII- Scatti stipendiali

Articolo 25

Procedura di valutazione per l'attribuzione degli scatti stipendiali

- 1 L'Università disciplina la procedura per l'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e ricercatori di ruolo, di seguito denominati professori e ricercatori, dell'Università, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 14, della legge 240/2010, e dal D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 e dalla normativa vigente in materia.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 14 della legge 240/2010, ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio, i professori e i ricercatori sono tenuti a presentare apposita richiesta unitamente ad una relazione sul complesso dell'attività didattica e di ricerca, oltre che di altre attività istituzionali svolte, attestante il possesso dei requisiti previsti dagli art. 28 e seguenti.
3. I soggetti interessati alla valutazione sono i professori e i ricercatori che abbiano maturato l'anzianità utile per la richiesta di attribuzione della classe stipendiale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
4. Nella maturazione dell'anzianità di cui al comma 3 non sono computati i periodi di aspettativa senza assegni che danno luogo ad una temporanea interruzione della carriera.
5. La procedura di valutazione è avviata con decreto del Rettore contenente l'elenco degli interessati. Il decreto è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo secondo la seguente cadenza temporale:
 - entro il 31 marzo, per coloro che hanno maturato il requisito entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
 - entro il 30 settembre, per coloro che hanno maturato il requisito entro il 30 giugno dell'anno in corso.

Articolo 26

Commissione di Valutazione ed effetti degli esiti della valutazione

1. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti è di competenza della Commissione di valutazione composta dai componenti del Nucleo di valutazione e da due componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione.
2. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e può tenere riunioni anche avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.



3. La Commissione, tenendo conto della documentazione presentata dagli interessati e di quella acquisita tramite gli uffici competenti, effettua la valutazione dell'attività didattica, di ricerca e terza missione e gestionale secondo i criteri specificati all'art. 28 e seguenti.
4. Al termine dei lavori la Commissione esprime la propria valutazione, positiva o negativa, sull'attribuzione dello scatto stipendiale.
5. Tale valutazione sarà parte integrante dei verbali delle sedute della Commissione che saranno trasmessi al Rettore a cura del Presidente.
6. Gli esiti della valutazione relativa all'attribuzione degli scatti stipendiali sono approvati con Decreto rettorale pubblicato sull'albo ufficiale di Ateneo.

Art. 27

Modalità di presentazione della richiesta ed effetti degli esiti della valutazione

1. I soggetti che hanno titolo a partecipare alla procedura di valutazione devono presentare la richiesta e la relazione secondo lo schema allegato al decreto del Rettore di cui al comma 5 dell'art. 25 e nei termini ivi indicati.
2. La richiesta e la relazione devono essere inviate esclusivamente con le modalità indicate dal suddetto decreto.
3. Per coloro che hanno ottenuto una valutazione positiva il Rettore dispone, con apposito decreto, l'attribuzione dello scatto stipendiale secondo gli importi di cui al D.P.R. n. 232 del 15.12.2011 con decorrenza dal 1° giorno del mese in cui è maturato il periodo utile per richiedere la valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto, computato ai sensi del presente Regolamento.
4. Gli aventi diritto all'attribuzione della classe stipendiale che non presentano la relativa richiesta e/o non la presentano nei termini e con le modalità previste dal Decreto Rettorale di indizione della procedura, o che abbiano ottenuto una valutazione negativa, non possono presentare nuovamente domanda di attribuzione dello scatto stipendiale nella successiva procedura prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data di prima maturazione. In tal caso il periodo di riferimento oggetto di valutazione è rideterminato con riferimento alla nuova data di maturazione del periodo utile allo scatto, decorsi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, e l'attribuzione dello scatto, a seguito di esito positivo o di nuova valutazione, ha decorrenza dal primo giorno del mese in cui è maturato il nuovo periodo utile.



5. La mancata presentazione della domanda di attribuzione dello scatto da parte degli aventi titolo o l'aver conseguito una valutazione negativa dà luogo alle limitazioni per l'accesso ai fondi per la ricerca interna secondo quanto previsto dal relativo Regolamento o dall'avviso annuale per accedere ai finanziamenti.

6. In caso di mancata presentazione della domanda o valutazione negativa, la somma corrispondente confluisce nel Fondo di Ateneo per la premialità dei Professori e dei Ricercatori di cui all'art. 9 della legge 240 del 2010.

Articolo 28

Attività accademiche oggetto di valutazione e criteri

1. Sono oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, le seguenti attività accademiche istituzionali effettivamente svolte dagli interessati nei periodi temporali di riferimento di cui all'art. 25 del presente regolamento:

- attività didattica
- attività di ricerca e terza missione
- attività gestionale

2. La valutazione, che non ha natura comparativa, è effettuata mediante criteri a soglia, correlati alle diverse attività di cui al comma 1.

Art. 29

Valutazione della ricerca e terza missione, della didattica e delle attività gestionali ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale per i professori

2. Per conseguire una valutazione positiva i professori devono soddisfare **contestualmente** i criteri di cui alle seguenti lettere da a) a e):

a) con riferimento all'attività didattica: assolvimento dei compiti didattici affidati nel periodo di riferimento della valutazione, in relazione allo stato giuridico, come nel seguito indicato:

aver svolto attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 250 ore annue per i professori a tempo definito e 350 per i professori a tempo pieno. L'equiparazione al personale a tempo definito può essere riconosciuta al Rettore, Prorettore, delegati del Rettore, ai Responsabili dei Corsi di studio in ragione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dei compiti relativi alla delega



conferita. La valutazione della attività didattica svolta sarà effettuata sulla base dei criteri previsti dalle linee guida.

In particolare si terrà conto del completamento di tutte le attività didattiche previste nelle linee guida di Ateneo sulla articolazione della didattica erogativa e interattiva oltre agli adempimenti connessi (come ad esempio: aggiornamento CV, scheda di trasparenza dell'insegnamento, coordinamento con il tutor), della presenza effettiva, risultante dal registro elettronico, comprensiva degli orari di ricevimento degli studenti e delle sessioni di esame, delle iniziative intraprese per facilitare l'apprendimento cooperativo e delle attività di orientamento svolte nell'arco dell'anno sulla base dei programmi deliberati dalla commissione orientamento. Nello specifico come da linee guida:

- completamento delle attività del forum didattico (come da linee guida) entro la fine del semestre di riferimento
- attivazione delle e-tivity entro il termine indicato nella scheda di progettazione e programmazione delle attività didattiche
- rispetto del calendario delle lezioni interattive come da scheda di progettazione e programmazione delle attività didattiche purché opportunamente documentate nel registro elettronico
- corretta compilazione del registro elettronico entro il 30 settembre di ogni anno
- regolare svolgimento settimanale dei ricevimenti online e in presenza
- assenza di criticità rilevate nei monitoraggi mensili effettuate dal responsabile di Corso di studi per tutto l'a.a.
- consegna nei tempi, concordati con gli uffici, delle lezioni erogative (anche in caso di integrazioni e modifiche)
- caricare, nei tempi, sulla piattaforma Unifortunato i test di autovalutazione
- caricare, nei tempi, sulla piattaforma Unifortunato il materiale didattico (slide)
- corretta gestione della pagina del corso, garantendo ordine nell'aula virtuale e informazioni chiare e trasparenti
- consegna nei termini della relazione semestrale di attività di coordinamento didattico docente-tutor

Si terrà, inoltre, conto del numero di tesi seguite e concluse nell'anno che non dovranno essere inferiori al 50% rispetto al numero previsto dalle linee guida relative alle assegnazioni tesi; è, altresì, necessario ottenere la media dell'85% di risultati positivi nella valutazione della didattica da parte dello studente (opinioni studenti) nel periodo di riferimento.

b) con riferimento all'attività gestionale:

- aver partecipato ad almeno l' 80% alle attività gestionali di Ateneo, quali ad esempio le riunioni dei Consigli di Corso di Studio, del Consiglio di Facoltà e/o del Senato Accademico e di tutti gli Organi e



Commissioni di Ateneo di cui si è membri, fatte salve le assenze documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie, oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Responsabile del Corso di Studio.

- aver partecipato ad almeno al 70% dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale promossi e indicati dall'Ateneo.

Ai fini del calcolo delle percentuali delle sedute programmate tenutesi nell'anno accademico si computeranno non più del 20% di partecipazioni in modalità telematica rispetto al numero minimo di partecipazioni alle sedute programmate richieste.

c) con riferimento all'attività di ricerca e terza missione, soddisfare contestualmente i seguenti criteri:

c1) aver realizzato almeno sei prodotti nel biennio o dieci prodotti nel triennio di riferimento, computando quelli ricompresi nelle tipologie ammissibili alla valutazione nell'ambito dell'esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (di seguito per brevità VQR) di cui al bando ANVUR più recente, nonché eventuali articoli scientifici di rilevanza internazionale e precisamente:

- almeno tre nel biennio o cinque nel triennio devono essere costituiti da monografie o pubblicazioni su riviste scientifiche di fascia A per i settori non bibliometrici;
- almeno tre nel biennio o cinque nel triennio devono essere pubblicati su riviste indicizzate su WOS o SCOPUS e appartenente al quartile Q1 di riferimento per i settori bibliometrici;
- Consegna, entro il 10 febbraio di ogni anno, della relazione annuale.

c2) avere una produttività scientifica media almeno pari a quella richiesta dall'esercizio VQR di cui al bando ANVUR più recente, rapportata al periodo di riferimento con arrotondamento all'intero superiore, computando a tal fine esclusivamente i prodotti delle tipologie ammissibili ai sensi dello stesso esercizio VQR.

Per la verifica del soddisfacimento dei predetti criteri c1) e c2) saranno considerati utili esclusivamente i prodotti della ricerca con le caratteristiche sopra indicate che siano stati regolarmente inseriti, entro il termine di richiesta di attribuzione dello scatto, nella Banca dati di Ateneo dei prodotti della ricerca.



c3) aver partecipato a progetti di ricerca, presentati in risposta a bandi competitivi finanziati con fondi esterni, in cui l'Ateneo è soggetto capofila o partner.

c4) aver partecipato ad almeno un'attività di terza missione per anno accademico, ritenuta computabile da parte della Commissione.

d) aver garantito la presenza in sede come previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

e) assenza di procedimenti disciplinari e/o procedimenti disciplinari che si siano conclusi nel periodo oggetto di valutazione e di non aver ricevuto più di tre richiami formali relativamente ad inadempimenti da parte del Rettore o del Responsabile del Corso di Studio.

2. Al termine della valutazione la commissione redige un giudizio sintetico sull'attività svolta nell'anno accademico di riferimento. Le valutazioni sono rese in apposito verbale e comunicate al Senato Accademico ed al Consiglio di amministrazione; le valutazioni sono visionabili dagli interessati.

Articolo 30

Valutazione della ricerca e della terza missione, della didattica e delle attività gestionali ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale per i ricercatori a tempo indeterminato

1. Per conseguire una valutazione positiva i ricercatori a tempo indeterminato devono soddisfare **contestualmente** i criteri di cui alle seguenti lettere da a) a e):

a) con riferimento all'attività didattica:

Coloro che hanno svolto attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, ai fini della valutazione si terrà conto del completamento di tutte le attività didattiche previste nelle linee guida di Ateneo sulla articolazione della didattica erogativa e interattiva oltre agli adempimenti connessi (come ad esempio: aggiornamento CV, scheda di trasparenza dell'insegnamento, coordinamento con il tutor), della presenza effettiva, risultante dal registro elettronico, comprensiva degli orari di ricevimento degli studenti e delle sessioni di esame, delle iniziative intraprese per facilitare l'apprendimento cooperativo e delle attività di orientamento svolte nell'arco dell'anno sulla base dei programmi deliberati dalla commissione orientamento.

Nello specifico come da linee guida:

- completamento delle attività del forum didattico (come da linee guida) entro la fine del semestre di riferimento



- attivazione delle e-tivity entro il termine indicato nella scheda di progettazione e programmazione delle attività didattiche
- rispetto del calendario delle lezioni interattive come da scheda di progettazione e programmazione delle attività didattiche purché opportunamente documentate nel registro elettronico
- corretta compilazione del registro elettronico entro il 30 settembre di ogni anno
- regolare svolgimento settimanale dei ricevimenti online e in presenza
- assenza di criticità rilevate nei monitoraggi mensili effettuate dal responsabile di Corso di studi per tutto l'a.a.
- consegna nei tempi, concordati con gli uffici, delle lezioni erogative (anche in caso di integrazioni e modifiche)
- caricare, nei tempi, sulla piattaforma Unifortunato i test di autovalutazione
- caricare, nei tempi, sulla piattaforma Unifortunato il materiale didattico (slide)
- corretta gestione della pagina del corso, garantendo ordine nell'aula virtuale e informazioni chiare e trasparenti
- consegna nei termini della relazione semestrale di attività di coordinamento didattico docente-tutor

Si terrà, inoltre, conto del numero di tesi seguite e concluse nell'anno che non dovranno essere inferiori al 50% rispetto al numero previsto dalle linee guida relative alle assegnazioni tesi; è, altresì, necessario ottenere la media dell'85% di risultati positivi nella valutazione della didattica da parte dello studente (opinioni studenti) nel periodo di riferimento.

b) con riferimento all'attività gestionale:

- aver partecipato ad almeno l'80% alle attività gestionali di Ateneo, quali ad esempio le riunioni dei Consigli di Corso di Studio, del Consiglio di Facoltà e/o del Senato Accademico e di tutti gli Organi e Commissioni di Ateneo di cui si è membri, fatte salve le assenze documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie, oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Responsabile del Corso di Studio.
- aver partecipato ad almeno al 70% dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale promossi e indicati dall'Ateneo.

Ai fini del calcolo delle percentuali delle sedute programmate tenutesi nell'anno accademico si computeranno non più del 20% di partecipazioni in modalità telematica rispetto al numero minimo di partecipazioni alle sedute programmate richieste.



c) con riferimento all'attività di ricerca e terza missione, soddisfare contestualmente i seguenti criteri:

c1) aver realizzato almeno sei prodotti nel biennio o dieci prodotti nel triennio di riferimento, computando quelli ricompresi nelle tipologie ammissibili alla valutazione nell'ambito dell'esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (di seguito per brevità VQR) di cui al bando ANVUR più recente, nonché eventuali articoli scientifici di rilevanza internazionale e precisamente:

- almeno tre nel biennio o cinque nel triennio devono essere costituiti da monografie o pubblicazioni su riviste scientifiche di fascia A per i settori non bibliometrici;
- almeno tre nel biennio o cinque nel triennio devono essere pubblicati su riviste indicizzate su WOS o SCOPUS e appartenente al quartile Q1 di riferimento per i settori bibliometrici;

Consegna, entro il 10 febbraio di ogni anno, della relazione annuale.

c2) avere una produttività scientifica media almeno pari a quella richiesta dall'esercizio VQR di cui al bando ANVUR più recente, rapportata al periodo di riferimento con arrotondamento all'intero superiore, computando a tal fine esclusivamente i prodotti delle tipologie ammissibili ai sensi dello stesso esercizio VQR.

Per la verifica del soddisfacimento dei predetti criteri c1) e c2) saranno considerati utili esclusivamente i prodotti della ricerca con le caratteristiche sopra indicate che siano stati regolarmente inseriti, entro il termine di richiesta di attribuzione dello scatto, nella Banca dati di Ateneo dei prodotti della ricerca.

c3) aver partecipato a progetti di ricerca, presentati in risposta a bandi competitivi finanziati con fondi esterni, in cui l'Ateneo è soggetto capofila o partner.

c4) aver partecipazione ad almeno un'attività di terza missione per anno accademico, ritenuta computabile da parte della Commissione.

d) aver garantito la presenza in sede come previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

e) assenza di procedimenti disciplinari e/o procedimenti disciplinari che si siano conclusi nel periodo oggetto di valutazione e di non aver ricevuto più di tre richiami formali relativamente ad inadempimenti da parte del Rettore o del Responsabile del Corso di Studio.



2. Al termine della valutazione la commissione redige un giudizio sintetico sull'attività svolta nell'anno accademico di riferimento. Le valutazioni sono rese in apposito verbale e comunicate al Senato Accademico ed al Consiglio di amministrazione; le valutazioni sono visionabili dagli interessati.

Art. 31

Computo del periodo utile per l'attribuzione dello scatto nei casi di congedi/aspettative, di provvedimenti disciplinari o di sanzioni per violazione del Codice etico

1. Ai sensi del presente Regolamento, il computo del periodo utile per poter chiedere di essere valutato ai fini dell'attribuzione dello scatto è sospeso nei seguenti casi di fruizione di aspettative/congedi senza assegni: - aspettative/congedi per i quali la vigente normativa nazionale preveda una temporanea interruzione dell'anzianità di servizio; - ulteriori tipologie di aspettative/congedi senza assegni a qualsiasi titolo fruite dal professore o ricercatore. Nei casi di fruizione delle predette aspettative e congedi, pertanto, il periodo utile per chiedere l'attribuzione dello scatto sarà quello di effettivo servizio e ricomincerà a decorrere dal rientro dell'interessato presso l'Università al termine del periodo di aspettativa/congedo senza assegni.

2. Qualora a causa della fruizione dei congedi/aspettative di cui al comma precedente il periodo di effettivo servizio presso l'Università non sia consecutivo e/o non coincida con anni accademici o solari completi, i criteri per ottenere la valutazione positiva rimarranno gli stessi. La Commissione potrà valutare caso per caso l'opportunità di consentire, con opportuna motivazione, riduzioni per alcune delle attività previste, solo in caso di impossibilità di applicare particolari obblighi nei periodi interessati.

3. Nel caso in cui il professore o ricercatore usufruisca di aspettative/congedi o di altre assenze con assegni per maternità/paternità, congedi parentali, per motivi di studio o di ricerca o a qualsiasi altro titolo, il periodo utile per poter chiedere di essere valutato ai fini dell'attribuzione dello scatto è ridotto a quello di servizio effettivo presso l'Ateneo purché pari o superiore a 12 mesi nel biennio o 18 mesi nel triennio.

4. Nei casi di cui al precedente comma 3, i criteri per ottenere la valutazione positiva di cui all'art. 28 del presente regolamento saranno rideterminati in misura proporzionale al periodo di attività didattica, di ricerca e gestionale effettivamente svolto secondo modalità che saranno esplicitate dalla Commissione nei verbali, ad eccezione dei casi di congedi/aspettative usufruiti per esclusiva attività di studio o ricerca che non determineranno alcuna riduzione dei criteri relativi all'attività di ricerca. Qualora, a causa della



fruizione dei congedi/aspettative di cui al comma precedente, il triennio o il biennio di effettivo servizio presso l'Ateneo non sia consecutivo e/o non coincida con anni accademici o solari completi, si applica quanto previsto dall'ultimo capoverso del comma 2.

5. Il professore o ricercatore che nel periodo di riferimento sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari oppure di sanzioni per la violazione del Codice etico dell'Ateneo, può presentare la richiesta di valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto dopo che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di maturazione del primo periodo utile. In tal caso il periodo di riferimento oggetto di valutazione è rideterminato con riferimento alla nuova data di maturazione del periodo utile allo scatto, decorsi 12 mesi dalla data di prima maturazione, e l'attribuzione dello scatto, a seguito di esito positivo della valutazione, ha decorrenza dal 1° giorno del mese in cui è maturato il nuovo periodo utile.

Art. 32

Reclami

1. L'interessato che abbia conseguito una valutazione negativa può presentare reclamo motivato al Rettore entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione atti.
2. Sul reclamo decide il Rettore nei 20 giorni successivi.

Art. 33

Norme finali. Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.